

CCXXXVII.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 7905) — Congedi (pag. 7906) — Giuramento del senatore Faravelli (pag. 7906) — Presentazione di relazioni (pag. 7906) e di disegni di legge (pagina 7907) — Per la morte di Giovanni Pascoli: parlano il senatore Finali (pag. 7907) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 7908) — Sorteggio degli Uffici (pag. 7908) — Si approva senza discussione il bilancio della marina pel 1912-13 (N. 744); e, per un saluto del Senato all'Armata, parlano il senatore Finali (pag. 7925) e il ministro della marina (pag. 7925) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi » (N. 756) (pag. 7926) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397) — Parlano i senatori Filomusi-Guelfi (pag. 7929) e Lagasi (pag. 7929) — Il seguito è rimandato alla prossima tornata — Sull'ordine del giorno fa osservazioni il senatore Balenzano (pag. 7933), al quale rispondono il Presidente (pag. 7934) e il ministro guardasigilli (pag. 7933).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, e della pubblica istruzione.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Borgatta, di dar lettura di alcuni messaggi pervenuti al Senato dal Presidente della Corte dei conti.

BORGATTA, segretario, legge:

« Roma, 3 aprile 1912.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore

di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese di marzo u. s., non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 4 aprile 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi prego di rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di aprile 1912.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 27 aprile 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco

delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di aprile.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 2 maggio 1912.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro i decreti reali 17 e 31 marzo 1912 che autorizzano a favore del Ministero della guerra l'apertura di due nuovi crediti straordinari di lire 10,000,000 ciascuno, ed il decreto reale 21 marzo 1912 che autorizza a favore del Ministero della marina un nuovo credito straordinario di lire 7,000,000 per far fronte alle spese per l'occupazione e per la campagna della Libia.

« La sezione I della Corte, al cui esame ho sottoposto i crediti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione avendoli riconosciuti pienamente legittimi ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia all' E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 2 maggio 1912.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro due decreti Reali in data 14 aprile 1912 che autorizzano l'apertura dei nuovi crediti straordinari di lire 28,000,000 e di lire 7,000,000 rispettivamente a favore dei Ministeri della guerra e della marina per provvedere alle spese della campagna di Libia.

« La Sezione I della Corte, al cui esame ho sottoposti i decreti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione, avendoli riconosciuti pienamente legittimi ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia all' E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Messaggio del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Do lettura di un messaggio pervenutomi dal Ministero dei lavori pubblici.

« Roma, 31 marzo 1912

« Mi onoro di presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il terzo trimestre dell'esercizio 1911-12 ».

« Il Ministro
« SACCHI ».

Do atto al ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Annuncio che durante l'intervallo delle sedute, sono state presentate dalla Commissione di finanze le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 ;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese, per ragioni di famiglia, i senatori Bruno, Filla-Astolfone e Pelloux, e di dieci giorni il senatore De Sonnaz.

Chiede pure congedo di un mese, per ragioni di ufficio pubblico, il senatore Mainoni.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Giuramento del senatore Faravelli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il vice-ammiraglio Faravelli, di cui il Senato ha già convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Leonardi-Cattolica e Spingardi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Faravelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Luigi Giuseppe Faravelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-1908;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-1909;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-1910.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Ispettorato delle scuole medie;

Trasformazione di Istituti d'istruzione e di educazione;

Convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto nazionale maschile Vittorio Emanuele II in Roma;

Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma;

Riordinamento dei Regi educatori di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi all'esame degli uffici.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Dal momento che domani il Senato è convocato negli Uffici, io rivolgo preghiera all'onor. Presidente, ove ciò sia possi-

bile, di porre all'ordine del giorno degli Uffici stessi i disegni di legge che furono testè presentati, perchè anch'essi possano essere esaminati domani stesso, accelerando così i nostri lavori.

PRESIDENTE. Mi spiace, ma il regolamento vieta che questo si possa fare, tanto più che vi è anche la difficoltà materiale di potere stampare oggi stesso questi disegni di legge e distribuirli.

CAVALLI. In ogni modo, io raccomando che siano mandati agli Uffici il più presto possibile.

PRESIDENTE. Questo appunto si cercherà di fare.

Rinvio di discussione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-1913 »; però, siccome, l'onor. presidente del Consiglio è trattenuto all'altro ramo del Parlamento da una discussione alla quale deve necessariamente assistere, così invertiremo l'ordine del giorno, dopo che avremo proceduto al sorteggio degli Uffici.

Se nessuno fa opposizione, così s'intenderà stabilito.

Per la morte di Giovanni Pascoli.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Se meno restrittiva fosse l'applicazione di una categoria dell'articolo 33 dello Statuto, noi avremmo avuto fra i nostri colleghi Giovanni Pascoli, a cui i gradi e i titoli accademici non avrebbero potuto accrescere merito nè lustro.

Ma, appunto per la ragione che non gli fu reso quello che è considerato onore supremo, io credo che sia cosa degna del Senato mostrarsi partecipe del sentimento che ha commosso tutta l'Italia per la perdita del suo grande, gentile, virtuoso poeta, nel quale pareva rivivessero il genio e lo spirito di Virgilio.

Egli morì il 6 aprile, mentre in Libia proseguiva vittorioso il conflitto nel quale l'Italia, da lui chiamata nel suo eloquente discorso di Barga « la grande proletaria », mostrò e mostra

la sua virtù emula dell'antica. Col suo gran cuore si è chiuso nella tomba il canto sublime che egli aveva meditato per il trionfo finale.

Giovanni Pascoli, nome italico, ma vanto della nativa Romagna, nella quale Dante cercò ed ebbe l'ultimo rifugio, morì a 56 anni e pochi mesi, l'età stessa del divino Maestro suo e di tutti i migliori.

Dire dell'opera sua poetica e letteraria a voi che la conosceste sarebbe ozioso; ricorderò tuttavia che in un celebre concorso egli aveva incontrastato il primato della latinità: non pareva un italiano che scrivesse in latino, ma un latino che scrivesse nella propria lingua, in modo da avvicinarsi ad Orazio ed a Virgilio, senza imitarli.

Poeta lirico e celebrato, ed avrà posto fra i maggiori di cui l'Italia si onora, per la bellezza, per l'originalità del pensiero e della forma.

La mente e l'anima di Giovanni Pascoli armonizzavano, egli sempre teneva il pensiero rivolto ad alti e nobili intenti. Pare che avesse il presentimento della prossima fine prima che i medici avessero scoperto il male insidioso, irreparabile.

Nello scorso anno, il cinquantenario della redenzione nostra, effuse il proprio ingegno nei canti italici, negli inni a Roma e a Torino, e nella orazione patriottica di Barga. Sembrava che egli sentisse che il tempo per operare gli sarebbe mancato.

A conclusione di queste parole, che pronuncio con uno schianto nel cuore, io propongo al Senato di deliberare il collocamento nella nostra biblioteca di tutte le opere edite e postume di Giovanni Pascoli, compresi i *Commenti danteschi* sui quali egli aspettava fiducioso il giudizio della posterità. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Il Senato aderisce ai sentimenti manifestati dal senatore Finali nell'onorare la memoria di Giovanni Pascoli; ed alla sua proposta, che io ritengo approvata dal consenso unanime di tutti noi, sarà data esecuzione. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle nobili parole pro-

nunciate dal senatore Finali con animo di patriotta e di romagnolo.

In una delle ultime sedute il Senato lamentava la perdita di un grande scienziato, del Pacinotti, oggi esso si duole col Paese della perdita non meno grave di Giovanni Pascoli.

Se il Pacinotti ha promosso con le sue scoperte il progresso scientifico ed economico del nostro paese, il Pascoli, con la dolcezza della sua poesia, col patriottismo della sua lirica, ha contribuito ad elevare l'anima nazionale, e a darle nuovo vigore di dignità.

Io ricordo che a Natale, quando gli studenti dell'Ateneo romano pensarono di offrire a Tripoli una targa d'onore al glorioso nostro esercito e all'armata, essi vollero che l'epigrafe fosse scritta da Giovanni Pascoli, ed egli, dal letto, dove era tenuto dalla sua malattia, mandò un'epigrafe ispirata ai più alti sentimenti di patriottismo.

Ho assistito ai funerali di Giovanni Pascoli; tutto il popolo vi partecipava, e non discorsi, ma in tutti gli animi della grande Bologna, una commozione che dimostrava come tutte le classi sentissero la gravità della perdita.

Questi uomini, mentre onorano altamente la nazione, rendono sempre più forti e vivi in noi i sentimenti di devozione alla patria. (*Approvazioni*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli Uffici ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere al sorteggio.

TAVERNA, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Adamoli
Alfazio
Amato-Pojero
Arnaboldi
Badini-Confalonieri
Balestra
Barzellotti
Bettoni
Bodio

Cagnola
Chironi
Calabria
Campo
Carafa
Cardarelli
Cavasola
Civelli
Colleoni
Consiglio
Corsini
Cosenza
D'Alife
D'Arco
De Amicis
De Luca
De Martino
De Renzi
De Sonnaz
Di Brazzà
Di Carpegna
Doria Pamphili
D'Ovidio Enrico
Fecia di Cossato
Finali
Fortunato
Franchetti
Gabbà
Gattini
Gavazzi
Gorio
Grassi
Lamberti
Levi-Civita
Lucchini Luigi
Majelli
Malaspina
Malvano
Martuscelli
Massarucci
Maurigi
Mazzella
Mazziotti
Molmenti
Morandi
Mortara
Oliveri
Paladino
Palberti
Panizzardi
Pansa

Peiroleri
Righi
Rignon
Rolandi-Ricci
Ruffo
Sandrelli
Schininà
Sonnino
Sormani
Tabacchi
Tamassia
Tasca-Lanza
Tecchio
Tommasini
Tournon
Veronese
Vidari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Arcoleo
Astengo
Avarna Nicolò
Balenzano
Barbieri
Barracco Roberto
Bassini
Bertetti
Biscaretti
Bonasi
Boncompagni-Ludovisi
Borgatta
Botterini
Bracci-Testasecca
Buonamici
Caldesi
Camerano
Camerini
Capaldo
Castiglioni
Cefalo
Cocuzza
Coffari
Conti
Cuzzi
Dalla Vedova
D'Ali
D'Ancona
D'Andrea
De Cristoforis
De-Mari

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1912

De Seta Enrico
 Di Broglio
 Di Camporeale
 Di Scalea
 D' Oncieu de la Batie
 Fano
 Fava
 Filomusi-Guelfi
 Foà
 Gherardini
 Greppi
 Guala
 Guarneri
 Gui
 Lucchini Giovanni
 Majnoni d' Intignano
 Maragliano
 Marazio
 Mariotti
 Mazzolani
 Melodia
 Monteverde
 Morisani
 Novaro
 Pagano
 Palumbo
 Pasolini
 Paternò
 Pessina
 Petrilli
 Ponza Coriolano
 Pullè
 Rossi Teofilo
 Salmoiraghi
 San Martino Enrico
 Santini
 Sismondo
 Solinas-Apostoli
 Speroni
 Tittoni
 Todaro
 Trotti
 Turrisi
 Vigoni Giuseppe
 Vittorelli

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Arrivabene
 Bastogi

Bensa
 Blaserna
 Brusati
 Cadolini
 Candiani
 Caracciolo di Sarno
 Caravaggio
 Carle Giuseppe
 Caruso
 Cavalli
 Cefaly
 Cerruti
 Chiesa
 Comparetti
 Cordopatri
 Croce
 Dallolio
 D' Antona
 De Cesare
 De Cupis
 De Larderel
 De Riseis
 Del Carretto
 Del Lungo
 Di Terranova
 D' Ovidio Francesco
 Driquet
 Facheris
 Fadda
 Falconi
 Fili Astolfone
 Fiocca
 Garavetti
 Grassi-Pasini
 Guerrieri-Gonzaga
 Lagasi
 Lanza
 Lojodice
 Luciani
 Martinez
 Masi
 Massabò
 Medici
 Minesso
 Monti
 Niccolini
 Pastro
 Piaggio
 Placido
 Pigorini
 Polacco

Riberi
Ricci
Riolo
Rossi Angelo
Rossi Giovanni
Roux
Sacchetti
Santamaria-Nicolini
Scaramella-Manetti
Senise Carmine
Senise Tommaso
Serena
Severi
Sinibaldi
Spingardi
Tacconi
Tami
Taverna
Vigoni Giulio
Vischi
Visconti Venosta
Volterra
Zappi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Annaratone
Aula
Avarna Giuseppe
Baldissera
Barinetti
Barracco Giovanni
Beneventano
Bombrini
Borghese
Cadenazzi
Casana
Cittadella
Cognata
Colombo
Colonnà Prospero
De Giovanni
Del Giudice
De Siervo
Di Brocchetti
Di Casaletto
Di Collobiano
Di Frasso
Di Prampero
Di San Giuliano
Ellero

Fabrizi
Faravelli
Figoli
Florena
Frascara
Frola
Garofalo
Gessi
Giordano-Apostoli
Giorgi
Goiran
Golgi
Grocco
Levi Ulderico
Lustig
Malvezzi
Manassei
Mangiagalli
Mangili
Manno
Martinelli
Mazzoni
Mele
Morra
Paganini
Parpaglia
Passerini
Pellegrini
Pelloux
Perla
Pinelli
Polvere
Ponti
Quarta
Quigini-Puliga
Racagni
Reynaudi
Ricotti
Rossi Gerolamo
Saladini
Salvarezza Elvidio
San Martino Guido
Scialoja
Tajani
Torlonia
Torrighiani Luigi
Torrighiani Piero
Trinchera
Vacca
Viganò
Villa

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 Albertoni
 Baccelli
 Bava-Beccaris
 Beltrami
 Bordonaro
 Bozzolo
 Bruno
 Buscemi
 Caetani
 Canevaro
 Canzi
 Capellini
 Carle Antonio
 Celoria
 Cencelli
 Centurini
 Ciamician
 Cibrario
 Colonna Fabrizio
 Compagna
 Cruciani-Alibrandi
 Cucchi
 D' Ayala-Valva
 De Blasio
 De La Penne
 Del Zio
 Di Martino
 Dini
 Doria Ambrogio
 Doria d'Eboli
 Doria Giacomo
 Durante
 Engel
 Faina Eugenio
 Faina Zeffirino
 Faldella
 Fergola
 Fiore
 Fracassi
 Garroni
 Ginistrelli
 Grenet
 Gualterio
 Guiccioli
 Inghillieri
 Lanciani

Leonardi-Cattolica
 Lucca
 Marinuzzi
 Martelli
 Mazza
 Michetti
 Minervini
 Orengo
 Orsini-Baroni
 Papadopoli
 Paternostro
 Pedotti
 Petrella
 Plutino
 Pirelli
 Pollio
 Ponza Cesare
 Ponzio-Vaglia
 Ridolfi
 Salvarezza Cesare
 Schupfer
 Scillamà
 Tarditi
 Tiepolo
 Torrigiani Filippo
 Treves
 Vaccaj
 Vacchelli
 Villari
 Zumbini

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
 (V. Stampato N. 774).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione dei capitoli, che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

| | | |
|----|---|--------------------|
| 1 | Ministero - Personale (Spese fisse) | 1,275,000 » |
| 2 | Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 122,000 » |
| 3 | Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - (Spese fisse) | 45,600 » |
| 4 | Ministero - Spese varie d'ufficio | 94,300 » |
| 5 | Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi | 90,000 » |
| 6 | Biblioteche della Regia marina | 22,000 » |
| 7 | Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) | 12,000 » |
| 8 | Spese postali | 18,000 » |
| 9 | Spese di stampati per l'amministrazione centrale | 40,000 » |
| 10 | Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale | 20,000 » |
| 11 | Pubblicazioni ufficiali e periodiche | 44,000 » |
| 12 | Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine) | 1,000 » |
| 13 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) | <i>per memoria</i> |
| 14 | Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) : | 5,000 » |
| 15 | Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti | 17,100 » |
| 16 | Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio | 5,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | 1,811,000 » |

| | | |
|----|--|-------------|
| | <i>Ripporto</i> | 1,811,000 » |
| 17 | Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie | 97,000 » |
| 18 | Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare. | 95,000 » |
| 19 | Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale per i servizi della marina da guerra | 50,000 » |
| 20 | Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie | 108,000 » |
| 21 | Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemeranza) | 8,000 » |
| 22 | Spese casuali | 10,000 » |
| 23 | Premi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina | 2,000 » |
| | | 2,181,000 » |
| | Debito vitalizio. | |
| 24 | Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili) | 7,650,000 » |
| 25 | Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante) | 2,250,000 » |
| 26 | Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti | 15,000 » |
| 27 | Contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di S. Bartolomeo e dei fattorini semaforici (Legge 15 luglio 1906, n. 348) | 7,500 » |
| | | 9,922,500 » |
| | Spese per la marina mercantile. | |
| 23 | Corpo delle capitanerie di porto (Personale di concetto) (Spese fisse) | 912,000 » |
| 29 | Personale dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse). | 84,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | 996,000 » |

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1912

| | | |
|----|---|--------------|
| | <i>Riporto</i> . . . | 996,000 » |
| 30 | Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse) | 423,000 » |
| 31 | Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse) | 178,000 » |
| 32 | Consiglio superiore della marina mercantile - Comitato per i servizi marittimi - Commissione reale per la riforma del Codice della marina mercantile | 40,000 » |
| 33 | Personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi e delle Capitanerie di porto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 11,100 » |
| 34 | Spesa di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile | 45,000 » |
| 35 | Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto e canoni d'acqua | 65,000 » |
| 36 | Fitto di locali ad uso della marina mercantile | 38,500 » |
| 37 | Telegrammi da spedirsi all'estero nell'interesse della marina mercantile | 1,500 » |
| 38 | Spese postali della marina mercantile | 2,500 » |
| 39 | Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile. | 23,000 » |
| 40 | Acquisto di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese d'ufficio per la marina mercantile | 32,700 » |
| 41 | Indennità speciali al personale della marina mercantile | 42,800 » |
| 42 | Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina mercantile | 16,000 » |
| 43 | Sussidi alla gente di mare, agli impiegati del basso personale della marina mercantile in attività di servizio. | 6,000 » |
| 44 | Arredamenti e spese varie della marina mercantile | 71,500 » |
| 45 | Sovvenzioni alle Casse invalidi e ad altri istituti della marina mercantile. | 263,861.32 |
| 46 | Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti - (Legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria) | 20,000 » |
| 47 | Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, | |
| | <i>Da riportarsi</i> . . . | 2,276,461.32 |

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1912

| | | |
|----|--|---------------|
| | <i>Riporto</i> . . . | 2,276,461.32 |
| | n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176, - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria) | 6,200,000 » |
| 48 | Sovvenzione alla Società Veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta | 1,000,000 » |
| 49 | Sovvenzione alla Compagnia «Neederland» per il servizio fra Genova e Batavia | 70,000 » |
| 50 | Sovvenzione alla ditta « Successori di Sansone Forli di Ravenna » per il servizio fra Ravenna e Fiume, Ravenna e Trieste (Legge 5 aprile 1908, n. 111) | 60,000 » |
| 51 | Sovvenzione alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi pei servizi marittimi della Sardegna, della Sicilia, della Tunisia, Tripolitania, Cirenaica, Egitto, Levante, Mar Rosso, Zanzibar, India e Cina (legge 13 giugno 1910, n. 306). | 9,200,000 » |
| 52 | Rimborso spese di passaggio del Canale di Corinto | 80,000 » |
| 53 | Sovvenzione alla Società di navigazione « Puglia » pei servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306) | 1,250,000 » |
| 54 | Sovvenzione per servizi dell'Arcipelago Toscano (legge 13 giugno 1910, n. 306) | 400,000 » |
| 55 | Sovvenzione alla Società siciliana di navigazione pei servizi delle isole Eolie e di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306) | 385,000 » |
| 56 | Sovvenzione per il servizio delle isole Partenopee e Pontine (legge 13 giugno 1910, n. 306). | 220,000 » |
| 57 | Sovvenzione alla Società di navigazione « La Sicania » pei servizi delle isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria (legge 13 giugno 1910, n. 306) | 305,000 » |
| 58 | Sovvenzione al Banco di Roma per il servizio fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto (legge 13 giugno 1910, n. 306) | 195,000 » |
| 59 | Compensi alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298) | 60,000 » |
| 60 | Compensi alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna | 81,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> . . . | 21,782,461.32 |

| | | |
|----|--|---------------|
| | <i>Riporto . . .</i> | 21,782,461.32 |
| 61 | Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale (legge 13 giugno 1910, n. 306) | 500,000 » |
| 62 | Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria) | 270,000 » |
| 63 | Sovvenzione alle Società assuntrici del trasporto del carbone per le ferrovie di Stato e per la R. marina (legge 6 luglio 1911, n. 674) | 300,000 » |
| 64 | Sovvenzione per la linea di navigazione diretta fra l'Italia ed il Cile (legge 13 luglio 1911, n. 747) | 500,000 » |
| | | 23,352,461.32 |
| | Spese per fari e segnalamenti marittimi. | |
| 65 | Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari e fanali - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse) | 490,000 » |
| 66 | Personale subalterno straordinario pel servizio dei fari e fanali - Competenze | 62,000 » |
| 67 | Indennità variabili, compensi diversi e sussidi al personale subalterno ordinario e straordinario | 24,000 » |
| 68 | Indennità di residenza in Roma al personale subalterno ordinario e straordinario pel servizio dei fari e fanali (Spese fisse) | 2,100 » |
| 69 | Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Rinnovazione degli apparecchi | 813,020 » |
| 70 | Pigioni pel servizio dei fari e fanali (Spese fisse) | 1,400 » |
| 71 | Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e fanali | 25,500 » |
| | | 1,418,020 » |
| | Spese per la marina militare. | |
| 72 | Stato maggiore generale | 4,390,000 » |
| 73 | Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti) | 1,930,000 » |
| 74 | Corpo sanitario - Personale militare e civile | 890,000 » |
| | <i>Da riportarsi . . .</i> | 7,210,000 » |

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1912

| | | |
|----|--|--------------|
| | <i>Riporto</i> . . . | 7,210,000 » |
| 75 | Corpo di commissariato militare marittimo | 960,000 » |
| 76 | Ufficiali del Corpo R. Equipaggi | 500,000 » |
| 77 | Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse) | 165,000 » |
| 78 | Corpo R. Equipaggi - Paghe alla bassa forza | 15,300,000 » |
| 79 | Corpo R. Equipaggi - Vestiario | 2,060,000 » |
| 80 | Corpo R. Equipaggi - Soprassoldi e spese varie | 598,000 » |
| 81 | Corpo R. Equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria). | 5,200,000 » |
| 82 | Difese costiere - Personale | 462,000 » |
| 83 | Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri | 400,000 » |
| 84 | Paghe, indennità e soprassoldi ai Carabinieri Reali di servizio nei Regi arsenali | 340,000 » |
| 85 | Indennità per i personali militari della Regia marina | 240,000 » |
| 86 | Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei Corpi militari e dei personali delle amministrazioni dipartimentali | 950,000 » |
| 87 | Premi e compensi speciali per lavori e studi costituenti un utile con- tributo al funzionamento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della Regia marina. | 20,000 » |
| 88 | Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari | 260,000 » |
| 89 | Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare. | 75,000 » |
| 90 | Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna). | 9,500,000 » |
| 91 | Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione. | 7,000,000 » |
| 92 | Materiali di consumo per le Regie navi | 2,075,000 » |
| 93 | Viveri a bordo ed a terra | 12,600,000 » |
| 94 | Servizio ospedaliero per i militari del Corpo R. Equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie) | 795,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> . . . | 66,710,000 » |

| | | |
|-----|--|--------------|
| | <i>Riporto</i> . . . | 66,710,000 » |
| 95 | Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia Accademia navale - Regia scuola di sanità militare marittima) Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie . | 238,000 » |
| 96 | Istituti di marina - Stipendi ai professori civili (Spese fisse). . . . | 103,000 » |
| 97 | Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri, operai permanenti e assistenti d'osservatorio) | 130,000 » |
| 98 | Contributo governativo per il funzionamento del Regio Comitato tallasografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442). | 60,000 » |
| 99 | Servizio idrografico - Materiale e spese varie | 172,000 » |
| 100 | Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale. | 134,000 » |
| 101 | Spese per l'Istituto militare di radiotelegrafia in Roma (legge 13 luglio 1911, n. 723) | 50,000 » |
| 102 | Esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della colonia Eritrea | 300,000 » |
| 103 | Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina | 225,000 » |
| 104 | Personale civile di ragioneria, di gestione, d'ordine e di assistenza dei Regi arsenali marittimi (Spese fisse) | 1,635,000 » |
| 105 | Personale civile tecnico (Spese fisse) | 988,000 » |
| 106 | Disegnatori della Regia marina (Spese fisse). | 815,000 » |
| 107 | Indennità per i personali civili della Regia marina | 94,600 » |
| 108 | Spese per stampati ad uso degli uffici dipartimentali. | 60,000 » |
| 109 | Provvista di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese d'ufficio per i servizi dipartimentali | 67,900 » |
| 110 | Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) | 33,600 » |
| 111 | Spese per trasporti di materiali | 240,000 » |
| 112 | Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare | 2,395,000 » |
| 113 | Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro. | 1,750,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> . . . | 76,201,100 » |

| | | |
|--|--|--------------------|
| | <i>Riporto</i> | 76,201,100 » |
| 114 | Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo, spese generali per gli stabilimenti militari marittimi e spese per collaudo di materiali | 2,040,000 » |
| 115 | Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo e a terra. | 60,000,000 » |
| 116 | Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi | 18,120,000 » |
| 117 | Spese varie per il personale lavorante | 1,400,000 » |
| 118 | Acquisto di munizionamenti da guerra, conservazione dei munizionamenti esistenti - Materiali per costruzione di bersagli. | 3,270,000 » |
| 119 | Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto e funzionamento delle stazioni foto-elettriche per la difesa delle piazze marittime). | 300,000 » |
| 120 | Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511) | <i>per memoria</i> |
| 121 | Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare | 500,000 » |
| | | 161,831,100 » |
| TITOLO II. | | |
| SPESA STRAORDINARIA | | |
| — | | |
| CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE. | | |
| Spese generali. | | |
| 122 | Personale transitorio ed in via di eliminazione (Spese fisse) | 120,000 » |
| 123 | Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse) | 95,000 » |
| 124 | Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina e dell'attigua caserma pel distaccamento del Corpo R. Equipaggi (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita) | <i>per memoria</i> |
| | | 215,000 » |
| Spese per la marina mercantile. | | |
| 125 | Fondo a disposizione per gli arredamenti delle Capitanerie di porto (legge 2 luglio 1907, n. 630) | <i>per memoria</i> |

| | | |
|---|---|----------------|
| Spese per fari e segnalamenti marittimi. | | |
| 126 | Illuminazione delle coste, boe, ecc. (leggi 13 marzo 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542) | 810,000 » |
| Spese per la marina militare. | | |
| 127 | Fondo complementare per le costruzioni navali (leggi 27 giugno 1909, n. 384 e 2 luglio 1911, n. 630) | 9,432,560 » |
| 128 | Assegnazioni concesse dalle leggi 27 giugno 1909, n. 384 e 2 luglio 1911, n. 630, per spese non riferentisi alle costruzioni navali | 5,000,000 » |
| | | 14,432,560 » |
| CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO. | | |
| 129 | Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative | 2,723,527.44 |
| RIASSUNTO PER TITOLI | | |
| TITOLO I. | | |
| SPESA ORDINARIA | | |
| CATEGORIA I. — Spese effettive. | | |
| | Spese generali | 2,181,000 » |
| | Debito vitalizio | 9,922,500 » |
| | Spese per la marina mercantile | 23,352,461.32 |
| | Spese per fari e segnalamenti marittimi | 1,418,020 » |
| | Spese per la marina militare | 161,831,100 » |
| | Totale della categoria prima della parte ordinaria | 198,705,081.32 |

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

| | |
|--|--------------------|
| Spese generali. | 215,000 » |
| Spese per la marina mercantile | <i>per memoria</i> |
| Spese per fari e segnalamenti marittimi | 810,000 » |
| Spese per la marina militare | 14,432,560 » |
| <hr/> | |
| Totale della categoria prima della parte straordinaria | 15,457,560 » |
| <hr/> | |
| Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie). | 214,162,641.32 |
| <hr/> | |
| <i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i> | 2,723,527.44 |
| <hr/> | |

RIASSUNTO PER CATEGORIE

| | |
|---|----------------|
| Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria). | 214,162,641.32 |
| Categoria IV. — Partite di giro | 2,723,527.44 |
| <hr/> | |
| Totale generale | 216,886,168.76 |
| <hr/> | |

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-13, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamenti dal fondo di riserva di cui al capitolo 121.

(Articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

- Cap. n. 72. Stato maggiore generale.
- » 73. Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti).
 - » 74. Corpo sanitario - Personale militare e civile.
 - » 75. Corpo di Commissariato militare marittimo.
 - » 76. Ufficiali del corpo Reale equipaggi.
 - » 77. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse).
 - » 78. Corpo Reale equipaggi - Paghe alla bassa forza.
 - » 79. Corpo Reale equipaggi - Vestiario.
 - » 80. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie.
 - » 81. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).
 - » 82. Difese costiere - Personale.
 - » 83. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri.
 - » 84. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali di servizio nei Regi arsenali.
 - » 85. Indennità per i personali militari della Regia marina.
 - » 86. Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei corpi militari e dei personali delle Amministrazioni dipartimentali.
 - » 88. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.
 - » 90. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna).
 - » 93. Viveri a bordo ed a terra.
 - » 94. Servizio ospedaliero per i militari del corpo Reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie).
 - » 95. Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia Accademia navale - Regia scuola di sanità militare marittima) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie.
 - » 103. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina.
 - » 123. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

TABELLA A.

Bilancio di previsione del Regio Comitato Talassografico italiano
per l'esercizio 1912-13.

| Numero | DENOMINAZIONE | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 |
|-------------------|--|---|
| Entrata | | |
| 1 | Contributo dello Stato, iscritto nel bilancio del Ministero della marina (Legge 13 luglio 1910, n. 442) | 60,000 |
| 2 | Contributi e proventi diversi. | <i>per memoria</i> |
| | | 60,000 |
| Spesa | | |
| 1 | Personale - Indennità al segretario, tesoriere, archivista - Indennità ai direttori del servizio aereologico (Spese fisse) | 18,320 |
| 2 | Indennità di viaggio e di trasferta ai membri del Regio Comitato e al personale dipendente. | 9,000 |
| 3 | Servizio aereologico. | 10,000 |
| 4 | Spese per le pubblicazioni | 5,000 |
| 5 | Spese per stampati, cancelleria, posta, telegrafo, di spedizione | 1,200 |
| 6 | Spese per mobili, arredamento locali, acquisto di libri e di reagenti | 3,000 |
| 7 | Acquisto di strumenti e dotazioni scientifiche | 2,000 |
| 8 | Spese impreviste | 3,500 |
| 9 | Fondo per la costruzione degli Istituti scientifici | 7,980 |
| | | 60,000 |
| RIEPILOGO | | |
| Entrata | | 60,000 |
| Spesa | | 60,000 |
| | | » |

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Con i fondi assegnati ai capitoli n. 115 « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti — Scafi, motori, armi a bordo ed a terra », n. 116 « Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi », n. 127 « Fondo complementare per le costruzioni navali (leggi 27 giugno 1909, n. 384, e 2 luglio 1911, n. 630) » dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottonotati lavori di nuove costruzioni:

- 1° Nave da battaglia di 1ª classe *Dante Alighieri*;
- 2° Nave da battaglia di 1ª classe *Conte di Cavour*;
- 3° Nave da battaglia di 1ª classe *Giulio Cesare*;
- 4° Nave da battaglia di 1ª classe *Leonardo da Vinci*;
- 5° Nave da battaglia di 1ª classe *Andrea Doria*;
- 6° Nave da battaglia di 1ª classe *Duilio*;
- 7° Nave esploratrice *Quarto*;
- 8° Nave esploratrice *Marsala*;
- 9° Nave esploratrice *Nino Bixio*;
- 10° Nave bacino sommergibili;
- 11° Nave sussidiaria per stazioni nell'America del sud;
- 12° Acquisto di un trasporto usato per servizi dipartimentali;
- 13° Costruzione di una nave per servizio idrografico;
- 14° Naviglio sottile, torpediniere e sommergibili;
- 15° Navi di uso locale, palischermi a vapore e galleggianti.

(Approvato).

Art. 3.

A termini della legge 20 giugno 1909, n. 366, per l'esercizio 1912-913, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 7,000,000, per il servizio di Cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

Le delegazioni del tesoro sulle quali per l'esercizio predetto potranno essere rilasciati ordini di pagamento, a carico del conto corrente, sono quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

(Approvato).

Art. 4.

È approvato il bilancio del Regio Comitato talassografico italiano per l'esercizio finanziario 1912-913 di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. (*Segni di attenzione*). Prima che il Senato proceda alla votazione per scrutinio segreto del bilancio della marina, mi si consenta, che, obbedendo ad un sentimento comune a tutti noi della Commissione di finanze, proponga al Senato di mandare un saluto ai valorosi nostri marinai (*bene, bravo*), che, appunto in questi giorni, stanno compiendo atti eroici per l'onore e per la grandezza d'Italia. (*Applausi vivissimi e generali*).

PRESIDENTE. L'applauso, col quale il Senato ha accolto le nobili parole dell'onorevole senatore Finali, dimostra come esso approvi all'unanimità la proposta che egli ha fatto. (*Approvazioni vivissime*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. (*Segni di attenzione*). Mi affretterò a comunicare a tutte le nostre navi e a tutti i combattenti dell'armata il plauso del Senato. Posso assicurare che questo plauso giungerà a tutti graditissimo e sarà il miglior guiderdone per

le fatiche alle quali da otto mesi tutta l'armata, col massimo entusiasmo, si è sottoposta e si sottopone per il bene della Patria. (*Approvazioni vivissime - Applausi*).

PRESIDENTE. Lo stato di previsione del Ministero della marina sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi » (N. 756).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora la discussione del disegno di legge sull'« Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ». Però, se il Senato non ha nulla in contrario, si potrebbe dare la precedenza alla discussione di un disegno di legge di lieve momento, e cioè quello iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Procediamo perciò alla discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 756).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Campione è staccato, agli effetti amministrativi e giudiziari, dal mandamento di Castiglione d'Intelvi ed è aggregato al mandamento II di Como, agli effetti amministrativi, e alla circoscrizione della pretura di Como I, agli effetti giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge, la quale avrà effetto dal 1° gennaio 1913.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Sento dire che il disegno di legge del notariato e degli archivi notarili è rimandato a dopo domani. È vero?

PRESIDENTE. Io avevo domandato al Senato se consentiva che prima del disegno di legge sull'ordinamento del notariato, si procedesse alla discussione di quello testè approvato, e mi sembra che anche l'onor. Astengo abbia aderito a questa mia proposta.

ASTENGO. Ho consentito che si approvasse prima il disegno di legge sull'aggregazione del comune di Campione, ma non che si rimandasse a dopo domani quella del disegno di legge, del quale sono relatore.

Sono tre anni ormai che questo disegno di legge sull'ordinamento del notariato viene continuamente rimandato. Discutiamolo una buona volta e sia una cosa finita. Io protesto vivamente contro questo nuovo rinvio. Noi abbiamo tutti i notari e gli archivisti che giornalmente ci mandano reclami e memorie affinché questo disegno di legge non sia più oltre ritardato.

Io mi rivolgo all'onor. Guardasigilli perchè lo faccia una buona volta discutere.

FINOCCHIARO-APRILE. ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io sono agli ordini del Senato.

ASTENGO. Io sono venuto oggi in Senato coll'assicurazione che si sarebbe discusso questo disegno di legge, del quale sono relatore. Ora, sento dire che, stante l'assenza del senatore Polacco, il quale si era iscritto a parlare su questo disegno di legge, la discussione si vuol rimandare a dopo domani. Se l'onor. Polacco non viene, faremo noi le sue parti. (*Commenti*).

Prego l'onor. signor Presidente di mettere senz'altro in discussione questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizioni, procederemo alla discussione del disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Chiedo all'onor. Guardasigilli se consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consento, riservandomi di proporre alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 397-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

La parola spetterebbe all'onor. senatore Polacco, ma, non essendo egli presente, do facoltà di parlare all'onor. senatore Filomusi-Guelfi, secondo iscritto.

FILOMUSI-GUELF. Signori Senatori. La legge del 25 luglio 1875, sull'ordinamento del notariato, fa parte del testo unico del 25 maggio 1879, pubblicato dal Governo, ministro Tajani.

Tale legge, che è in vigore, nell'art. 51, dispone:

« Le disposizioni di questo capo (tit. III, capo I) si applicano anco ai testamenti ed agli atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del Regno ».

Questo titolo contiene numerose disposizioni che si riferiscono all'obbligo del notaio di conoscere personalmente le parti, alla capacità di far testimonianza, alle solennità formali, alla lingua degli atti, all'uso della lingua straniera; ed inoltre disposizioni che si riferiscono agli interpreti, ai sordi completi, ed ai sordo-muti.

L'articolo 49 della legge attuale contiene rinvio all'art. 24, il quale contiene tre numeri:

N. 1 - se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico.

Ci soffermiamo per ora a questo numero. Esso è riprodotto nell'art. 28, tanto del progetto del ministro Fani, quanto dell'attuale testo, secondo la redazione dell'Ufficio centrale; ma nel progetto Fani all'art. 28, n. 1, si legge l'aggiunto:

« Ove si tratti di negozi che non hanno o potrebbero non avere giuridica efficacia, o che sono in qualunque modo suscettibili di impugnativa per nullità, revocazione, rescissione, il notaio ha obbligo di avvertire di ciò le parti

prima di procedere al compimento dell'atto; e riceverà l'atto solo quando esse insistano, facendo menzione in questo dell'avvertimento da lui fatto e delle risposte avute ».

Tale aggiunta è stata soppressa dall'Ufficio centrale del Senato, e le ragioni da esso addotte sono: che, se si tratta di tutela di interessi d'ordine pubblico, la proibizione fatta al notaio rientra nel n. 1, senza che si abbia bisogno di esplicita dichiarazione; se poi si tratta di interessi privati, il notaio avrebbe la facoltà di rifiutare il proprio ufficio; e con ciò il notaio stesso si renderebbe arbitro delle convenzioni che le parti intendono stipulare. L'Ufficio centrale non consente nemmeno all'obbligo imposto al notaio di avvertire le parti prima di procedere al compimento dell'atto quando si tratta di atti annullabili; poichè, o tale obbligo s'intende in senso lato, e diverrebbe una formula di rito; ovvero s'intende in senso stretto, ed allora esso importerebbe che il notaio valutasse l'atto, il che sarebbe grave, difficile e produttivo di infinite responsabilità. In ultimo l'Ufficio centrale aggiunge che l'avvertimento dato dal notaio alle parti e menzionato nell'atto, potrebbe costituire un ostacolo all'acquisto, in seguito a prescrizione acquisitiva decennale, mentre tale acquisto è l'effetto di una disposizione generale di ordine pubblico.

Queste considerazioni dell'Ufficio centrale non sono tali, a mio parere, da giustificare la soppressione del capoverso.

È da notare che gli atti proibiti dalla legge per pubblico interesse, non sono della stessa natura, perchè gli interessi pubblici sono anche essi di varia natura: quegli interessi che sono protetti da leggi dispositive, non rientrano nella formula del n. 1; e per essi ci pare opportuna l'aggiunta, che ora s'intende sopprimere.

Nè ci pare persuasiva la motivazione dell'Ufficio centrale per l'ipotesi che si tratti di interessi o di diritti privati. La ragione addotta che, lasciandosi la facoltà al notaio di rifiutare il proprio ufficio, si affiderebbe a lui la pericolosa facoltà di giudice arbitro delle convenzioni, nemmeno ci accontenta. In senso generale è tendenza del diritto moderno il riconoscere che il pubblico ufficiale ha l'obbligo di avvertire i privati sulla legittimità e non legittimità degli atti; e deve darsi lode al Governo che

l'ha riconosciuta nel disegno di legge. Nel capoverso, che ora s'intenderebbe sopprimere, sono messi alla pari i casi d'impugnativa per nullità, revocazione, rescissione: ed in tutti questi casi è fatto l'obbligo al notaio di avvertire di ciò le parti, prima di procedere al compimento dell'atto. E ciò infirma l'asserzione che il notaio si renderebbe responsabile della validità dell'atto.

L'obiezione anche fatta che tale dichiarazione si tramuterebbe in una clausola di stile, può essere rimossa, perchè le clausole di stile, non irrazionali, hanno pure il loro valore, e perchè la legge notarile impone, sotto pena di nullità, molte forme sacramentali, che non si direbbero certamente clausole di stile.

Infine non ci persuade nemmeno l'ultimo motivo per sopprimere il capoverso, cioè che l'avvertimento del notaio e la relativa menzione nell'atto, potrebbe costituire un ostacolo alla prescrizione acquisitiva decennale; poichè, se si prova che tale avvertimento ha messo la parte in mala fede, è giusto che sia esclusa la prescrizione acquisitiva decennale, la quale è fondata sulla buona fede.

In conseguenza noi ci permettiamo di proporre che il capoverso al n. 1 dell'art. 28 sia ristabilito secondo il disegno di legge del Ministero.

L'art. 28 della legge vigente dice:

« Il notaio non può ricevere atti :

2. se v'intervengono come parte la sua moglie, i suoi parenti ed affini in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaio, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore ».

Così, nell'attuale disegno di legge, sorge la stessa quistione che è sorta sotto l'impero della legge vigente sui rapporti della legge notarile col Codice civile; poichè è palese che, tanto i nn. 2 e 3 della legge vigente, quanto i corrispondenti numeri dell'attuale progetto, allar-

gano l'incapacità di ricevere per testamento, stabilita dal Codice civile nell'art. 771.

Nell'art. 771 Codice civile è detto :

« Le istituzioni e i legati a favore del notaio o di altro ufficiale civile, militare, marittimo o consolare, che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo atto, non hanno effetto ».

Ed infatti i numeri 1 e 2 allargano l'incapacità anche ai parenti del notaio, in linea retta all'infinito, in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente.

Riserbandomi di fare speciali osservazioni su altri punti nella discussione degli articoli, mi fermo all'art. 51 della legge notarile vigente, il quale dice :

« Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del regno ».

Le difficoltà per l'applicazione di questo articolo sono nate dalla parola *diversamente*. Si vuol dire nella legge che non vi debba essere *contraddizione* tra la legge notarile e il Codice civile? Se vi è *contraddizione*, senza alcun dubbio, deve applicarsi il Codice civile. Ma, se il Codice civile taccia di una formalità la quale poi è stata contemplata dalla legge notarile, si riterrà che imperi la legge notarile, quando essa imponga una formalità che completi il Codice civile? Sarebbe questo il caso di una lacuna che deriva dal silenzio.

L'art. 57 però dell'attuale disegno di legge ha variato la formula dell'art. 51 della legge notarile, dicendo :

« Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano *contrari* a quelle contenute nel Codice civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino ».

Bisogna rendersi conto delle variazioni apportate nell'attuale disegno di legge; ed è necessario intendere che cosa s'intenda per disposizioni *contrarie*; e noi opiniamo che tali parole debbano intendersi come disposizioni che *contradicono* quelle del Codice civile.

Quanto alle disposizioni che completano il Codice civile, la determinazione di esse è più ardua. La nostra opinione è che tali disposi-

zioni non possono riguardare se non puramente le forme, ed in specie quelle le quali sono imposte al notaio nell'esercizio della sua funzione pubblica; e non sono disposizioni complementari quelle disposizioni che si riferiscono alla capacità di testare o di far da testimone.

La questione da noi trattata è antica: vi è dissenso nella dottrina e nella giurisprudenza. Non trovando noi nelle relazioni tanto del disegno del Ministero quanto del disegno dell'Ufficio centrale la soluzione di queste importanti questioni controverse, desidereremmo che esse la trovassero nell'attuale disegno di legge; e se anche non si voglia formulare un nuovo articolo, aspettiamo dal ministro e dal relatore della Commissione, una risposta, che chiaramente palesi la volontà dei compilatori della legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

LAGASI. Onorevoli colleghi. Confido che vorrete usarmi tutta la vostra indulgenza, perchè parlo non per vano desiderio di dire; ma per preciso dovere di professionista che sta per chiudere la sua carriera.

Non mi permetterò di farvi un quadro delle miserrime condizioni nelle quali si trovano i notai d'Italia; mi limiterò a dirvi soltanto, per dati desunti all'archivio notarile di Parma, che mentre in quella provincia vi sono dei notai che in un bimestre hanno guadagnato, di puro onorario, lire 4370 e più, ve ne sono di quelli i quali ne hanno nello stesso periodo di tempo, lucrate 107, 100, 94, 60 e meno. Vi sono così notai che possono andare in automobile, ed altri che, per sbarcare il lunario, sono costretti a fare, per interposta persona, i venditori di vino o di commestibili.

Il progetto di legge, che è presentato alla discussione ed all'approvazione del Senato, per rispondere ai fini che si propone di raggiungere, deve provvedere all'elevazione morale e materiale della classe notarile, che da tanto tempo soffre e tace, armonizzandone gli interessi coi bisogni del mondo degli affari.

L'importanza del nobile e delicato ufficio, che diventa sempre più difficile per l'aumentata cultura, per la molteplicità e la varietà degli affari, di giorno in giorno più complessi, esige una profonda conoscenza di tutte le discipline giuridiche, specialmente da parte dei

notai dei mandamenti rurali, ove non sono legali e libri cui ricorrere, perchè essi, più che i registratori delle volontà, sono i consulenti, i patroni, gli amici delle parti.

La laurea in giurisprudenza, mentre darà garanzia di sapere, aumenterà stima e fiducia ai notai che, fino a questi ultimi tempi, dal pubblico sono considerati poco più dei loro amanuensi.

Ad aumentare questa stima e questa fiducia; oltre la laurea che li collocherà all'altezza degli avvocati, varrà una serie di provvedimenti i quali li mettano, non in uno stato di privilegio, ma in uno stato di rispetto. E non mi pare che siano destinate ad elevare il prestigio ed il decoro della classe quelle disposizioni che sono contenute nel progetto, e che si riferiscono all'ispezione e alla disciplina.

Come dimostrerò agli articoli, con le une si sottopongono i notai ad una vigilanza inutile, ingiusta e vessatoria; con le altre ad una procedura eccezionale, dispendiosa, degradante e contraria ai principii dell'uguaglianza e della competenza.

Dico vigilanza inutile perchè, dopo che gli atti sono vergati, gli ispettori non possono che esaminare se sono redatti regolarmente e se sono ben conservati. Per questo esame mi par proprio che bastino, come sono bastati finora, i provvedimenti dettati dalla legge attuale; senza che siavi bisogno di incomodare degli ispettori centrali perchè corrano in lungo ed in largo tutta l'Italia per constatare se gli atti notarili sieno stati redatti o conservati bene.

Del resto, i provvedimenti che fossero per prendere gli ispettori circa la redazione degli atti non potrebbero essere che di indole disciplinare; perocchè intorno alla loro validità e alla loro interpretazione decidono unicamente ed esclusivamente i tribunali. Ho detto che la vigilanza, come è proposta, riesce anche vessatoria e dispendiosa, perchè, secondo il progetto, coloro che saranno preposti all'ispezione dovranno essere pagati dai notai anche se non fanno atti. Una disposizione precisa del progetto impone anche ai notai che hanno rogato meno di cento atti, l'obbligo di pagare il notaio delegato all'ispezione, il conservatore di archivio che lo coadiuva e l'ispettore. Ho detto che la procedura per l'applicazione delle pene disciplinari è eccezionale, dispendiosa e degradante: ecce-

zionale, perchè mentre i magistrati in materia disciplinare dai magistrati, gli avvocati dagli avvocati, i procuratori dai procuratori sono giudicati, i notai lo saranno invece dai tribunali; degradante perchè lascerà sospettare che il notaio sia stato trascinato davanti al tribunale per rispondere di chissà quale grave infrazione della legge notarile e pensare che sia un gran furfante, un ladro o poco meno. La procedura poi è eccessivamente dispendiosa, perchè impone citazioni, comparse dinanzi al tribunale, requisitorie da parte del Pubblico Ministero, difese, ricorsi in Appello e in Cassazione.

Onorevole ministro, non le pare che sia più consono alla dignità del notaio abbandonarlo, per la materia disciplinare, al giudizio dei suoi colleghi del Consiglio notarile? Spero che lo crederà e che non vorrà insistere in questa parte del suo progetto che pure ha tante cose buone alle quali pienamente sottoscrivo. Instaurare una procedura speciale per l'applicazione delle pene disciplinari è anche fare uno strappo ai principii dell'eguaglianza e della competenza, perchè mentre i cittadini punibili per contravvenzioni colla ammenda sono giudicati dai pretori, i notai lo sono dai tribunali.

Provveduto all'elevazione morale della classe, occorre provvedere alla sua elevazione materiale. La prima cosa, la più importante, cui provvedere, è quella d'impedire che il campo dei notai sia sfruttato da altri professionisti. Importa cioè ben definire i limiti delle funzioni notarili dai limiti delle funzioni degli avvocati, dei procuratori, dei magistrati, dei cancellieri, degli ufficiali giudiziari e dei segretari dei comuni, delle provincie e degli Istituti di beneficenza. Tutti gli atti non contenziosi dei privati e degli enti cui occorra attribuire autenticità e pubblica fede debbono essere di competenza dei notai; gli atti contenziosi degli avvocati, dei procuratori, degli ufficiali giudiziari a seconda delle funzioni che sono loro demandate dal Codice di procedura civile; dei magistrati e dei cancellieri giudiziari gli atti giurisdizionali, dei segretari gli atti amministrativi. È tempo ormai che finisca questa confusione di funzioni, perchè non accada più tutti i giorni che gli ufficiali giudiziari e specialmente i segretari dei comuni, facciano un numero rilevantissimo di atti contrattuali che dovrebbero essere stipulati dai notai.

E se si rimedierà, impedendone l'accesso dal campo notarile a tutti questi usurpatori, onorevole ministro, non sarà neppure necessario che vengano aumentate le attribuzioni dei notai, come aveva fatto il suo predecessore nell'articolo primo del progetto di legge. Non sarà necessario cioè, che per allargare la competenza del notaio si arrivi, attraverso al ricevimento dei verbali di giuramento, di dichiarazioni di accettazione o di rinuncia di eredità, fino al rilascio del certificato di esistenza degli impiegati.

A questo primo provvedimento dovrà seguirne un secondo, quello cioè della riduzione delle residenze, che il progetto contempla e propone. Questo provvedimento è imposto dall'aumentata cultura, dalla mutata e migliorata condizione della viabilità, dalla diminuita quantità del lavoro; e più specialmente dalla necessità che il notaio « che deve provvedere alle esigenze della vita che diventano sempre più gravi e più difficili » possa portare in tutto il distretto la sua attività, la sua onestà e far valere la fiducia che ispira.

Come della riduzione delle residenze, sono fautore della giurisdizione distrettuale, e oppositore accanito della giurisdizione mandamentale, con dimora fissa in residenza: residenza che è imposta dalla legge 25 maggio 1879, ma che è violata da tutti i notai, con la tolleranza e la acquiescenza delle autorità preposte ad esigerne la rigorosa applicazione.

Il domicilio coatto ai notai che era ingiustificato nel 1879, è un non senso oggi, in cui mediante i mezzi rapidi e moderni di comunicazione, si può correre da un capo all'altro d'Italia in 24 ore.

Nè la giurisdizione distrettuale è raccomandabile soltanto per questo: ma anche perchè toglie di mezzo la disparità tra i notai delle sedi rurali e quelli delle sedi cittadine, lascia la possibilità di scegliere alle parti coloro che godono la loro fiducia e, quello che è più, consente ai notai, spezzando i legami che li tengono avvinti alla dimora, la libertà di rogare in tutto il distretto per guadagnarsi il pane quotidiano.

Ma, onorevole ministro e onorevole relatore, se la giurisdizione distrettuale giova sotto questo punto di vista, crea però, anzi aumenta un pericolo, il quale già esiste: il pericolo cioè che pochi notai, e non più abili degli altri, nè più

degli altri onesti e meritevoli di fiducia, possano accentrare a detrimento degli altri, una gran parte del lavoro del distretto. Questo timore, onorevole ministro, onorevole relatore, è tanto più ragionevole in quanto io penso che oggi coloro che esercitano la professione di notaio più che imporsi con la correttezza, colla capacità e colla fiducia, che hanno saputo accaparrarsi, s'impongono con le influenze politiche, accostandosi alle classi ricche, ai conservatori, cioè, ed ai clericali.

Tanto dico per prova, onorevole ministro.

E per ovviare a questo gravissimo inconveniente, che determina una malsana concorrenza, e per provvedere ad un tempo alla esistenza di tutti i notai, ufficiali pubblici, tutti intelligenti, onesti tutti, perchè tutti fino a prova contraria lo debbono essere ritenuti, sarà indispensabile, a mio modo di vedere, di ricorrere all'associazione obbligatoria entro certi determinati e precisati limiti.

Il ministro proponente nella sua relazione oppone contro questo concetto un'obiezione: il concetto dell'associazione è contrario ai principi del nostro diritto.

Non credo, onorevole ministro, che ciò sia esatto, specialmente dopo i precedenti creati dal Parlamento e di fronte allo stato della Società attuale che s'incammina, si orienta verso l'associazione e la cooperazione.

Più grave obiezione è l'altra che si muove dal ministro proponente contro l'associazione obbligatoria. Con essa, a sentirlo, si tarperebbero le ali a coloro che hanno maggiore onestà, maggiore capacità e godono maggiore fiducia.

Ma anche a questa obiezione, superabilissima, torna facile rispondere.

Basterà per superarla che si ammetta il principio dell'associazione obbligatoria imponendo ai notai non di versare nella cassa comune (che potrebbe essere tenuta dal Consiglio notarile) tutti, ma una piccola parte degli onorari: una metà ad esempio, un terzo, un quarto, a seconda delle zone, degli onorari sugli atti originali.

Non ha bisogno l'onorevole ministro che io gli dica che l'onorario del puro atto rappresenta meno della metà dell'utile che un notaio trae dalla professione, perchè oltre che dell'onorario sugli atti originali, gode dei diritti

di copia, di scrittura, di accesso, di soggiorno, di redazione dell'atto, di compilazione delle note di trascrizione e delle note di ipoteca. Vedono dunque l'onorevole ministro e l'onorevole relatore che resta un largo margine ai notai che godono maggiore fiducia, che hanno maggiore attività e maggiore capacità così da lasciar ritenere che lavoreranno come lavorano attualmente. In tal modo soltanto si potrà provvedere a coloro che non lavorano affatto o lavorano poco. A questo proposito si obietta: badate che voi provvederete agli infingardi.

Premetto che io non m'impensierirei gran fatto se un qualche infingardo dovesse giovare del lavoro di tutti, perchè agli altri notai non ne verrebbe danno di sorta, in quanto il lavoro che costui non facesse, sarebbe fatto da tutti gli altri insieme.

Ma, prescindendo dal fatto, onorevole ministro, che di ignavi non ve ne sono o ve ne sono pochi, ritengo che, se sopravvenisse il provvedimento, i pochi ignavi scomparirebbero. I ricchi che mantengono il posto *ad honorem* sentirebbero rossore di mantenerlo e lo rinuncierebbero e i pigri e i poveri si sentirebbero spronati a lavorare, anche per non avere il rossore di essere alla mercede degli altri colleghi.

Questo provvedimento arrecherebbe poi un altro grandissimo beneficio alle finanze dello Stato.

Ella sa che i notai, in conseguenza specialmente della concorrenza che si fanno l'un l'altro, non solo rinunziano a parte degli onorari, ma occultano, nei contratti di vendita specialmente, il prezzo. Questa occultazione non si farebbe più quando tutti i notari potessero essere sicuri di ottenere dalla professione tanto quanto bastasse per provvedere ai bisogni della loro famiglia.

Sottoscrivo pienamente, onorevole ministro, al concetto che ha ispirata la disposizione dell'art. 2 del progetto, dettata essa pure allo scopo di tenere alto il prestigio ed il decoro della classe notarile; ma desidero che l'articolo sia completato, coll'aggiunta di un'altra incompatibilità, forse, la più grave di tutte. Non pochi sono dei notai, i quali compiono l'ufficio di direttore, di cassiere, di impiegato degli Istituti di credito. Questa carica non solo consente al costoro di esercitare una concorrenza fatale

agli altri, ma li pone in condizione di fare qualche cosa di peggio. Potrei citare degli esempi dolorosi: non lo voglio; non lo posso, non lo debbo fare, perchè la questione è così chiara ed evidente, che non può non essere compresa da tutti.

Per completare questi provvedimenti, onorevole ministro, bisognerà porre mano anche alla riduzione delle tasse di registro e bollo dei piccoli atti.

Alla Camera dei deputati, discutendosi un giorno la legge delle volture, dimostrai, e dirò al Senato, che per mettere in regola con le leggi civili, con leggi notarili, con le leggi di bollo, di registro, un atto di 50 lire, se ne debbono spendere 34 o 35 se il notaio è onesto.

Domando se è possibile continuare in questo stato di cose, il quale costringe le parti di ricorrere ad estranei, non certo notai, per la redazione di scritte private, se pure non ricorrono al contratto verbale. Questo stato di cose oltre essere pregiudizievole ai notai, in quanto allontanata da loro i clienti che, per non sottostare a tutti i gravami cui ho accennato, rinunziano alla stipulazione degli atti di poca entità, esercita una deleteria influenza sulla quiete e sulla pace delle famiglie. A pochi anni di distanza da siffatti contratti (se pur non sopravviene prima la mala fede degli uomini), le liti succedono senza interruzione dinanzi agli uffici dei tribunali e delle preture, con grave detrimento della borsa e della quiete di tutti.

Noti, onor. ministro, che la diminuzione di entrata che lo Stato risentirebbe da una parte, se sollevasse questi piccoli atti da così eccessive spese, sarebbe largamente compensata dall'altra col pagamento delle tasse, a cui ora sfuggono. A questa diminuzione del resto ella potrebbe ovviare applicando tasse in una misura un po' più gravosa a coloro che stipulano atti di 40, 50, 100, 200 mila lire, ecc.

Di non poche altre mende del disegno di legge potrei parlare, ma non voglio abusare della bontà del Senato.

Potrei, ad esempio, dire della necessità di unificare il repertorio. Il relatore sostiene che almeno due repertori occorrono; a tempo opportuno dimostrerò che uno basta ed è anche di troppo.

Potrei aggiungere che per la nomina deve accordarsi la preferenza all'anzianità.

Cogli articoli che sono stati sostituiti all'articolo del ministro proponente si fissano, oltre il criterio dell'anzianità, tanti altri criteri da lasciar modo ai Consigli notarili di compiere le più gravi, le più solenni ingiustizie contro i vecchi professionisti che devono essere ritenuti capaci, onesti ed intelligenti come tutti gli altri.

È necessario anche provvedere perchè i notai dei piccoli centri, per ottenere la legalizzazione delle firme, invece di correre al capoluogo del circondario o della provincia, dove sono i tribunali, possano recarsi dal pretore, che rappresenta esso pure l'autorità giudiziaria e che può benissimo dare autenticità alla loro firma.

Sarà necessario anche concentrare le sedi; tanto più, dopo che nel progetto di legge c'è una disposizione con la quale si provvede per le sedi lontane e quasi inaccessibili. La concentrazione delle sedi è necessaria di fronte allo sviluppo della viabilità, per la quale non si sente proprio la necessità che in ogni comune vi sia un notaio. Basterà che esso si trovi nel capoluogo di mandamento da cui possa accorrere per provvedere nei rarissimi casi di urgenza.

Una questione di grande importanza, sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro e dell'onor. relatore, è quella relativa alle autenticazioni. Nella legge, in un articolo della tariffa, che non ricordo, è detto che i notai, per le autenticazioni degli atti, esigeranno la metà degli onorari fissati per gli atti da essi rogati.

Ora, se noi pensiamo che l'ufficio del notaio non è pagato per la redazione dell'atto (e questo è tanto vero che nel progetto è fissato l'onorario per l'atto e l'onorario speciale per la redazione), ma per l'autenticità, per la fede pubblica che all'atto attribuisce, non possiamo non convenire che per questa attribuzione di pubblica fede debba darsi eguale onorario tanto se sia recata in atto pubblico quanto se lo sia in atto privato.

Creda, onor. ministro, questo sistema è gravido di funeste conseguenze, perchè a me consta in modo preciso, formale, che di fronte a siffatta disposizione i contraenti si recano dall'avvocato A, dall'avvocato B, dall'avvocato C, fanno redigere l'atto privato, e si presentano poi dal notaio per ottenere l'autenticazione della firma.

Una voce. Che c'è di male?

LAGASI. È una cosa lecitissima; ma il male sta qui: questo signor avvocato, per aver fatto uno di tali atti privati, percepisce dalle parti ben più, molto più, cento volte di più di quello che non percepisca il notaio, che li rende pubblici di fronte ai terzi per gli effetti della trascrizione e dell'ipoteca. (*Commenti*).

VISCHI. Il fatto che le parti vanno a pagare di più all'avvocato significa che si sentono meglio garantite.

LAGASI. Non dico che non sia vero quello che oppone il collega Vischi, ma constatato il fatto, e dico che di fronte alla garanzia che è data dal progetto di legge, il quale stabilisce che anche i notai debbono avere la laurea in giurisprudenza, non c'è nessuna ragione la quale determini il Senato a seguire la via, che è indicata dal ministro proponente e dall'Ufficio centrale. Del resto nulla impedirà ai privati, che non hanno una grande fede nel notaio dei piccoli atti (lo chiamerò così), non ricorrano ugualmente, per la redazione dei grossi, all'Ufficio e al presidio di un avvocato principe.

Di un'ultima cosa intratterrò il Senato, e domanderò all'onor. Guardasigilli se i sopravvanzi degli archivi notarili, che debbono pur essere rilevanti, siano spesi tutti, ed in qual modo spesi, ed, in caso non siano spesi tutti, se non convenga adibire questi sopravvanzi alla costituzione di una Cassa pensioni per i notai decaduti per infermità e alle loro vedove e ai loro figli; e se non sia anche il caso, dato che questi sopravvanzi non bastino, di provvedere applicando una lievissima tassa a tutti gli atti, d'importanza superiore alle 10, alle 15, alle 20 mila lire; una tassa minima che dovrebbe dal notaio rogante essere versata in questa Cassa pensioni per dare ai notai divenuti inabili per disgrazia, alle vedove ed ai figli, il necessario per vivere con quel decoro col quale vivevano prima, quando il capo famiglia, col proprio lavoro, sapeva e poteva mantenerli.

Onor. ministro, onor. relatore! La classe notarile attende da più di trent'anni una riforma. Questa classe che è sempre stata lasciata di illusioni ha sofferto e taciuto finora. È il momento di intervenire questo, perché è classe benemerita della civiltà ed aggiungerò anche della libertà. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, interrogò l'onor. relatore e l'onor. ministro se intendono parlare oggi.

ASTENGO, *relatore*. Credo sia opportuno rinviare la discussione alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è allora rinviata a giovedì.

Sull'ordine del giorno.

BALENZANO. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Pregherei il Senato che volesse consentire che sia cancellato dall'ordine del giorno il numero 8: « Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria » che si trascina da due anni. Mi pare un'ironia portare da due anni all'ordine del giorno un obbietto, di cui non intendiamo occuparci. E pregherei invece il Senato di stabilire un giorno, quello che al Presidente meglio piaccia, per discutere il progetto di legge sulle ferie giudiziarie.

Approviamolo, disapproviamolo anche, questo progetto, ma mi pare sia conveniente di portarlo alla discussione. Io propongo quindi che, ai sensi del regolamento, anche senza relazione, la legge sulle ferie giudiziarie venga posta all'ordine del giorno.

Desidererei conoscere in proposito anche il pensiero dell'onorevole ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo informare l'onorevole senatore Balenzano che fin dal luglio scorso ebbi l'onore di rivolgere preghiera all'Ufficio centrale di voler affrettare la presentazione della sua relazione su questo disegno di legge. Per ragioni certamente indipendenti dalla volontà degli onorevoli senatori, membri dell'Ufficio centrale, questo allora non poté avvenire. Adesso l'Ufficio centrale, completato dall'onorevole Presidente, in seguito alla mancanza di due dei suoi componenti, riprenderà, come non dubito, i suoi lavori. Io mi associo pertanto ai voti dell'onor. Balenzano perché, prima delle vacanze estive, il disegno di legge sia discusso ed approvato da questo e dall'altro

ramo del Parlamento, essendo legittimo il desiderio del Foro e della Magistratura che, dopo così lunga attesa, la questione delle ferie sia una buona volta definita.

PRESIDENTE. Ho già avuto promessa dai componenti dell'Ufficio centrale che la relazione sarà preparata sollecitamente.

Quanto a togliere dall'ordine del giorno il disegno di legge di cui al n. 8, mi riservo di interpellare al riguardo il ministro dell'interno che non è presente.

Leggo l'ordine del giorno per giovedì 9 maggio, alle ore 15:

I. Votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 744);

Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Como e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi (N. 756).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397-*Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 12 maggio 1912 (ore 9).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.